

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3336/87 DELLA COMMISSIONE**  
**del 5 novembre 1987**  
**che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1915/87 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2594/87 <sup>(4)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1869/87 <sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che il prezzo indicativo e le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo dei semi di colza, di ravizzone e di girasole per la campagna di commercializzazione 1987/1988 sono stati fissati dai regolamenti (CEE) n. 1917/87 <sup>(7)</sup> e (CEE) n. 1918/87 <sup>(8)</sup> del Consiglio;

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato

fissato dal regolamento (CEE) n. 3154/87 della Commissione <sup>(9)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3274/87 <sup>(10)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3154/87 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Gli importi dell'integrazione e i tassi di cambio previsti dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione <sup>(11)</sup> sono fissati negli allegati.

2. L'importo dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86 del Consiglio <sup>(12)</sup> fissato per i semi di girasole raccolti in Spagna è indicato nell'allegato III.

3. L'importo dell'integrazione speciale prevista dal regolamento (CEE) n. 1920/87 del Consiglio <sup>(13)</sup> per i semi di girasole raccolti e trasformati in Portogallo è indicato nell'allegato III.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 novembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

<sup>(4)</sup> GU n. L 245 del 29. 8. 1987, pag. 11.

<sup>(5)</sup> GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

<sup>(6)</sup> GU n. L 176 dell'1. 7. 1987, pag. 30.

<sup>(7)</sup> GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 14.

<sup>(8)</sup> GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 16.

<sup>(9)</sup> GU n. L 300 del 23. 10. 1987, pag. 25.

<sup>(10)</sup> GU n. L 309 del 31. 10. 1987, pag. 48.

<sup>(11)</sup> GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.

<sup>(12)</sup> GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.

<sup>(13)</sup> GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 18.